

Costituzione della Repubblica popolare del Benin

Il Consiglio Superiore della Repubblica, ai sensi della Legge Costituzionale 13 agosto 1990, ha proposto;

Il popolo beninese ha adottato nel referendum costituente del 2 dicembre 1990 l' Costituzione;

Il Presidente della Repubblica promulga la Costituzione i cui contenuti sono i seguenti:

PREAMBOLO

Dahomey, proclamata Repubblica il 4 dicembre 1958, ha aderito alla sovranità internazionale 1 agosto 1960. Diventata Repubblica popolare del Benin il 30 novembre 1975, e poi Repubblica del Benin il 1 marzo 1990, ha conosciuto una turbolenta evoluzione costituzionale e politica dalla sua adesione all'indipendenza. Solo l'opzione a favore della Repubblica è rimasta permanente.

I successivi mutamenti dei regimi politici e dei governi non hanno smussato la determinazione del popolo beninese a ricercare, nel proprio spirito, i valori culturali, filosofici e spirituali della civiltà che sostengono le forme del proprio patriottismo.

Così, la Conferenza Nazionale delle Forze Attive della Nazione, tenutasi a Cotonou dal 19 al 28 febbraio 1990, nel restituire fiducia al popolo, ha permesso la riconciliazione nazionale e l'avvento di un'era di rinascita democratica.

Il giorno dopo questa Conferenza,

NOI, IL POPOLO BENINESE

- Riaffermare la nostra fondamentale opposizione a qualsiasi regime politico fondato sull'arbitrarietà, dittatura, ingiustizia, corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici, regionalismo, nepotismo, confisca del potere e potere personale;

-Esprimere la nostra ferma volontà di difendere e salvaguardare la nostra dignità agli occhi del mondo e di ritrovare il posto e il ruolo di pioniere della democrazia e della difesa dei diritti umani che ci appartenevano un tempo;

-Affermare solennemente la nostra determinazione con questa presente Costituzione a creare uno Stato di diritto e una democrazia pluralistica in cui i diritti umani fondamentali, le libertà pubbliche, la dignità dell'essere umano e la giustizia siano garantiti, protetti e promossi come condizione necessaria per il vero sviluppo armonioso di ogni beninese nel suo tempo e dimensione culturale oltre che spirituale;

- Riaffermare il nostro attaccamento ai principi della democrazia e dei diritti umani così come lo sono stati definito dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945 e dalla Dichiarazione universale dell'uomo Diritti del 1948, dalla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli adottata nel 1981 dall' Organizzazione dell'Unità Africana e ratificata dal Benin il 20 gennaio 1986 e le cui disposizioni costituiscono parte integrante della presente Costituzione e del diritto beninese e hanno valore superiore al diritto interno;

-Affermare la nostra volontà di cooperare in pace e amicizia con tutti i popoli che condividono i nostri ideali di libertà, di giustizia, di umana solidarietà basati sui principi di uguaglianza, di reciproco interesse e di mutuo rispetto per la sovranità nazionale e per l'integrità territoriale;

- Proclamare il nostro attaccamento alla causa dell'unità africana e impegnarci a non lasciare nulla di intentato per realizzare l'integrazione locale e regionale;

- Adottiamo solennemente la presente Costituzione che sarà Legge Suprema dello Stato e alla quale giuriamo lealtà, fedeltà e rispetto.

TITOLO I

LO STATO E LA SOVRANITÀ

SEZIONE 1.

Lo stato del Benin sarà una repubblica sovrana indipendente.

La capitale della Repubblica del Benin sarà PORTO-NOVO.

L'emblema nazionale sarà una bandiera tricolore di verde, giallo e rosso. Accanto al pentagramma è presente una fascia verde per tutta l'altezza e due quinti della lunghezza, con due fasce orizzontali uguali: quello superiore giallo e quello inferiore rosso.

L'inno nazionale della Repubblica sarà "NUOVA ALBA".

Il motto della Repubblica sarà "FRATELLANZA - GIUSTIZIA OPERA".

La lingua ufficiale è il francese.

Il Sigillo di Stato sarà costituito da un disco di 120 millimetri di diametro che mostra:

Al Dritto una piroga carica di sei stelle a cinque punte che navigano sulle onde, accompagnate in alto da un arco con una freccia a forma di palma sorretta da due "recades" incrociate, e in basso da una banderuola recante il motto "FRATERNITÉ-JUSTICE-TRAVAIL" con la scritta "République du Bénin" all'interno del cerchio;

E nel rovescio uno scudo diviso in due parti uguali: la prima parte di sinople [verde] e la seconda d'oro [giallo] e di gueules [rosso] che sono i tre colori della bandiera. Lo scudo è circondato da due palme autoctone con i tronchi incrociati a forma di X.

Lo stemma del Benin sarà il seguente:

Nel primo quarto in oro, una fortezza Somba;

Nel secondo quarto d'argento la stella nativa del Benin, cioè una croce di Sant'Andrea azzurra a otto punte angolata con raggi d'argento e neri sullo sfondo;

Nel terzo quarto in argento, una palma verde carica di frutti rossi;

Nel quarto quarto in argento, una nave nera [nera] che naviga su un mare azzurro con un losange in gueules [rosso] che passa sotto la linea del quarto.

I Sostenitori: due pantere maculate in oro;

Il Francobollo: Due cornucopie nere da cui escono spighe di grano;

Il motto: "Fraternità-Giustizia-Lavoro" a lettere nere sullo striscione.

SEZIONE 2.

La Repubblica del Benin sarà una - indivisibile, laica e democratica.

Il suo principio sarà: governo del popolo, dal popolo e per il popolo.

SEZIONE 3.

La sovranità nazionale appartiene al popolo. Nessuna parte del Popolo, nessuna comunità, nessun ente, nessun partito o associazione politica, nessuna organizzazione sindacale né alcun individuo potrà sopprimerne l'esercizio.

La sovranità si esercita a norma della presente Costituzione che è la legge suprema dello Stato.

Ogni legge, ogni testo statutario e ogni atto amministrativo contrario a queste disposizioni è nullo

e vuoto. Di conseguenza, ogni cittadino ha il diritto di ricorrere alla Corte Costituzionale contro le leggi, i testi e gli atti presunti incostituzionali.

SEZIONE 4.

Il popolo esercita la sua sovranità attraverso i suoi rappresentanti eletti mediante il referendum. Le condizioni di ricorso al referendum sono determinate dalla presente Costituzione e da una legge organica.

La Corte Costituzionale vigila sulla regolarità del referendum e ne proclama l'esito.

SEZIONE 5.

I partiti politici cooperano nell'espressione del suffragio. Saranno formati e lo saranno esercitare liberamente le proprie attività alle condizioni stabilite dalla Carta dei partiti politici. Devono rispettare i principi della sovranità nazionale, della democrazia, dell'integrità territoriale e della laicità dello Stato.

SEZIONE 6.

Il suffragio sarà universale, uguale e segreto. Gli elettori saranno, alle condizioni stabilite dalla legge, tutti i cittadini beninesi di entrambi i sessi di età superiore ai diciotto anni e in pieno possesso dei loro diritti civili e politici.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA

SEZIONE 7.

I diritti e i doveri proclamati e garantiti dalla Carta Africana dell'Uomo e dei Popoli
I diritti adottati nel 1981 dall'Organizzazione dell'Unità Africana e ratificati dal Benin il 20 gennaio 1986 saranno parte integrante della presente Costituzione e del diritto beninese.

SEZIONE 8.

La persona umana è sacra e inviolabile.

Lo Stato ha l'obbligo assoluto di rispettarla e tutelarla. Gli garantirà una piena fioritura. A tal fine, garantisce ai suoi cittadini parità di accesso alla sanità, all'istruzione, alla cultura, all'informazione, alla formazione professionale e all'occupazione.

SEZIONE 9.

Ogni essere umano ha diritto allo sviluppo e alla piena espansione della sua persona nelle sue dimensioni materiali, temporali e intellettuali, purché non leda i diritti degli altri né l'ordine costituzionale e le buone maniere.

SEZIONE 10.

Ogni persona ha diritto alla cultura. Lo Stato ha il dovere di salvaguardare e promuovere i valori nazionali delle civiltà, tanto materiali quanto spirituali, nonché le tradizioni culturali.

SEZIONE 11.

Tutte le comunità che compongono la nazione beninese godranno della libertà di usare le proprie lingue parlate e scritte e di sviluppare la propria cultura nel rispetto di quelle degli altri.

Lo Stato deve promuovere lo sviluppo delle lingue nazionali di intercomunicazione.

SEZIONE 12.

Lo Stato e le autorità pubbliche garantiranno l'educazione dei fanciulli e creeranno le condizioni favorevoli a tal fine.

SEZIONE 13.

Lo Stato provvederà all'educazione della gioventù nelle scuole pubbliche. L'istruzione primaria è obbligatoria. Lo Stato assicurerà l'istruzione pubblica progressivamente gratuita.

ARTICOLO 14.

Le istituzioni e le comunità religiose potranno cooperare equamente all'educazione della gioventù. Scuole private, laiche o parrocchiali, possono essere aperte con le autorizzazioni e il controllo dello Stato. Le scuole paritarie possono beneficiare di sovvenzioni statali alle condizioni stabilite dalla legge.

SEZIONE 15.

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità della sua persona.

ARTICOLO 16.

Nessuno può essere arrestato o accusato se non in virtù di una legge promulgata prima delle accuse contro di lui.

Nessun cittadino sarà costretto all'esilio.

SEZIONE 17.

Chiunque sia accusato di un illecito è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata giudizialmente accertata nel corso di un pubblico processo nel corso del quale gli siano state assicurate tutte le garanzie necessarie alla sua libera difesa.

Nessuno può essere condannato per atti od omissioni che, nel momento in cui sono stati commessi, non costituivano reato secondo la legge nazionale. Allo stesso modo, non può essere inflitta una pena più severa di quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

SEZIONE 18.

Nessuno deve essere sottoposto a tortura, né a maltrattamenti, né a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Nessuno ha il diritto di impedire che un detenuto o un imputato sia visitato da un medico di sua scelta.

Nessuno può essere detenuto in un istituto penale se non rientra nelle disposizioni di una legge penale vigente.

Nessuno può essere detenuto per una durata superiore a quarantotto ore se non per decisione del magistrato davanti al quale deve essere stato presentato. Tale ritardo può essere prorogato solo in circostanze eccezionalmente previste dalla legge e non può superare un periodo superiore a otto giorni.

SEZIONE 19.

Qualsiasi individuo o qualsiasi agente dello Stato che sarà ritenuto responsabile di un atto di tortura o di maltrattamento o di trattamento crudele, disumano o degradante nell'esercizio o al

di maltrattamento o di trattamento crudele, inumano o degradante nell'esercizio di, o al tempo dell'esercizio delle sue funzioni, sia di propria iniziativa sia su istruzione, è punito a norma di legge.

Qualsiasi individuo o qualsiasi agente dello Stato sarà assolto dall'obbligo di obbedienza quando l'ordine ricevuto costituirà una grave e manifesta violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà pubbliche.

SEZIONE 20.

Il domicilio è inviolabile. Le visite o le perquisizioni domiciliari possono essere effettuate solo secondo le forme e le condizioni previste dalla legge.

SEZIONE 21.

Il segreto della corrispondenza e delle comunicazioni è garantito dalla legge.

SEZIONE 22.

Ogni persona ha diritto alla sua proprietà. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per utilità approvata dallo Stato e in cambio di un giusto e presupposto compenso.

SEZIONE 23.

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo, di opinione e di espressione nel rispetto dell'ordine pubblico stabilito dalla legge e dai regolamenti. L'esercizio di un credo e l'espressione di convinzioni devono avvenire nel rispetto della laicità dello Stato.

Le istituzioni e le comunità religiose o filosofiche hanno il diritto di svilupparsi senza impedimenti. Non saranno soggetti alla tutela dello Stato. Essi regoleranno e gestiranno i loro affari in modo autonomo.

SEZIONE 24.

La libertà di stampa è riconosciuta e garantita dallo Stato. Sarà tutelato dall'Alta Autorità per gli Audiovisivi e le Comunicazioni alle condizioni fissate dall'art legge organica.

SEZIONE 25.

Lo Stato riconosce e garantisce, alle condizioni fissate dalla legge, la libertà di andare e venire, la libertà di associazione, di riunione, di processione e di manifestazione.

SEZIONE 26.

Lo Stato assicurerà a tutti l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di origine, di razza, di sesso, di religione, di opinione politica o di posizione sociale.

Uomini e donne sono uguali davanti alla legge. Lo Stato proteggerà la famiglia e in particolare la madre e il bambino. Si prenderà cura dei portatori di handicap e degli anziani.

SEZIONE 27.

Ogni persona ha diritto a un ambiente sano, soddisfacente e duraturo e ha il dovere di difenderlo. Lo Stato vigila sulla protezione dell'ambiente.

SEZIONE 28.

Lo stoccaggio, la movimentazione e la rimozione di rifiuti tossici o inquinanti provenienti da stabilimenti e altre unità industriali o artigianali insediate nel territorio nazionale sono regolati dalla legge.

SEZIONE 29.

Il trasporto, l'importazione, l'immagazzinamento, l'interramento e lo scarico nel territorio nazionale di rifiuti tossici o inquinanti esteri e ogni relativo accordo costituiscono reato contro lo Stato. Le sanzioni applicabili sono definite dalla legge.

SEZIONE 30.

Lo Stato riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e si adopera per creare le condizioni che rendano effettivo il godimento di tale diritto e garantisca al lavoratore un giusto compenso per le sue prestazioni o per la sua produzione.

SEZIONE 31.

Lo Stato riconosce e garantisce il diritto di sciopero. Ogni lavoratore può difendere, alle condizioni previste dalla legge, i propri diritti e interessi sia individualmente, sia collettivamente, sia mediante azione sindacale. Il diritto di sciopero deve essere esercitato alle condizioni definite dalla legge.

SEZIONE 32.

La difesa della Nazione e dell'integrità del territorio della Repubblica è un dovere sacro per ogni cittadino beninese.

Il servizio militare è obbligatorio. Le condizioni per l'adempimento di questo dovere devono essere determinato dalla legge.

SEZIONE 33.

Tutti i cittadini della Repubblica del Benin hanno il dovere di lavorare per il bene comune, per realizzare tutto dei propri obblighi civili e professionali, nonché del pagamento dei propri contributi fiscali.

SEZIONE 34.

Ogni cittadino beninese, civile o militare, ha il sacro dovere di rispettare, in ogni circostanza, la Costituzione e l'ordine costituzionale stabilito, nonché le leggi e i regolamenti della Repubblica.

SEZIONE 35.

I cittadini titolari di una carica pubblica o eletti a una carica politica hanno il dovere di adempierla con coscienza, competenza, probità, devozione e lealtà nell'interesse del bene comune.

SEZIONE 36.

Ogni beninese ha il dovere di rispettare e considerare i propri parenti senza alcuna discriminazione; e mantenere relazioni con gli altri che permettano di salvaguardare, rafforzare e promuovere il rispetto, il dialogo e la reciproca tolleranza in vista della pace e della coesione.

SEZIONE 37.

La proprietà pubblica sarà sacra e inviolata. Ogni cittadino beninese deve rispettarlo scrupolosamente e proteggerlo. Qualsiasi atto di sabotaggio, vandalismo, corruzione, diversione, degrado

o l'arricchimento illegale deve essere soppresso alle condizioni previste dalla legge.

SEZIONE 38.

Lo Stato tutela i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini beninesi all'estero Paese.

SEZIONE 39.

Gli stranieri nel territorio della Repubblica del Benin godranno degli stessi diritti e libertà dei cittadini beninesi, e ciò alle condizioni determinate dalla legge. Essi devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi e ai regolamenti della Repubblica.

ARTICOLO 40.

Lo Stato ha il dovere di assicurare la diffusione e l'insegnamento della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, della Carta africana dei diritti umani e dei popoli Diritti del 1981 nonché tutti gli strumenti internazionali debitamente ratificati e relativi ai Diritti Umani.

Lo Stato deve integrare i diritti dell'individuo nei programmi di alfabetizzazione e di insegnamento nei vari cicli accademici scolastici e universitari e in tutti i programmi educativi delle Forze Armate, delle Forze di Pubblica Sicurezza e delle categorie assimilate.

Lo Stato deve ugualmente assicurare la diffusione e l'insegnamento di questi stessi diritti nelle lingue nazionali attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa, e in particolare la radio e la televisione.

TITOLO III POTERE ESECUTIVO

SEZIONE 41.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Sarà eletto dalla Nazione e incarna l'unità nazionale.

Egli sarà il garante dell'integrità nazionale, territoriale e dell'indipendenza della Costituzione, dei trattati e degli accordi internazionali.

SEZIONE 42.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

In ogni caso, nessuno potrà esercitare più di due mandati presidenziali.

SEZIONE 43.

L'elezione del Presidente della Repubblica avviene con scrutinio a maggioranza uninominale in due turni.

SEZIONE 44.

Nessuno può candidarsi alla carica di Presidente della Repubblica se:

- E' di nazionalità beninese alla nascita o l'ha acquisita da almeno dieci anni;
- È di buona moralità e di grande onestà;
- Gode di tutti i suoi diritti civili e politici;

-Età non inferiore a 40 anni ma non superiore a 70 alla data di deposito della candidatura;

-Risiede nel territorio della Repubblica del Benin al momento delle elezioni;

-Gode di un soddisfacente stato di benessere fisico e psichico debitamente verificato da un collegio collegiale di tre medici giurati e designati dalla Corte Costituzionale.

SEZIONE 45.

Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora ciò non si ottenga al primo turno di votazioni, esso sarà seguito, dopo un ritardo di quindici giorni, da un secondo turno.

Possono presentarsi al secondo turno di scrutinio solo i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti al primo turno. In caso di rinuncia di uno o di entrambi i candidati, dovranno essere presentati i successivi nell'ordine di deposito dopo il primo scrutinio.

Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi al secondo turno dichiarato eletto.

SEZIONE 46.

La convocazione degli elettori è fatta con decreto del Consiglio dei ministri.

SEZIONE 47.

Il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica si svolge almeno trenta giorni e al massimo quaranta giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

Il mandato del nuovo Presidente della Repubblica decorre dalla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

SEZIONE 48.

La legge fissa le condizioni di ammissibilità, di presentazione dei candidati, di svolgimento delle votazioni, del conteggio dei voti e della proclamazione dei risultati dell'elezione del Presidente della Repubblica.

La legge fissa la lista civile del Presidente della Repubblica e determina la pensione da attribuire agli ex Presidenti della Repubblica.

Tuttavia, per essere computati dalla promulgazione della presente Costituzione, solo i Presidenti della Repubblica costituzionalmente eletti potranno beneficiare delle disposizioni del paragrafo precedente.

SEZIONE 49.

La Corte Costituzionale vigila sulla regolarità dello scrutinio e ne verifica l'esito.

L'elezione del Presidente della Repubblica è oggetto di un provvedimento provvisorio proclamazione.

Qualora la contestazione relativa alla regolarità delle operazioni elettorali non sia stata depositata in Cancelleria del Tribunale da uno dei candidati entro cinque giorni dalla convocazione provvisoria proclamazione, il Tribunale dichiara definitivamente eletto il Presidente della Repubblica.

In caso di controversia, il Tribunale deve decidere entro dieci giorni dalla proclamazione provvisoria; suo

pronuncia la proclamazione definitiva o l'annullamento dell'elezione.

Se entro il termine sospensivo di cinque giorni non è stata sollevata contestazione e la Corte costituzionale ritiene che l'elezione non sia viziata da alcuna irregolarità idonea a determinarne l'annullamento, entro quindici giorni dallo scrutinio proclama l'elezione del Presidente della Repubblica.

In caso di annullamento si procede a nuovo scrutinio entro quindici giorni dalla decisione.

SEZIONE 50.

In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica per decesso, dimissioni o permanente impedimento, l'Assemblea nazionale si riunisce nuovamente per deliberare sulla causa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale deferisce la questione alla Corte Costituzionale che la certifica e dichiara vacante la Presidenza della Repubblica. Le funzioni di Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 54 comma 3, 58 [errore tipografico: "50" nel testo francese sottostante - ed.], 60, 101 e 154 sono temporaneamente esercitate dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica avviene non meno di trenta giorni e non più di quaranta giorni dopo la dichiarazione di carattere permanente della vacanza.

In caso di ricorso al Presidente della Repubblica dinanzi all'Alta Corte di Giustizia, la sua interim è assunta dal Presidente della Corte Costituzionale che esercita tutte le funzioni di Presidente della Repubblica ad eccezione di quelle di cui agli articoli 54 comma 3, 58, 60, 101 e 154.

In caso di assenza dal territorio, di malattia e di ferie del Presidente della Repubblica, il suo interim sarà assunto da un membro del Governo che avrà designato e nei limiti dei poteri che gli saranno delegati.

SEZIONE 51.

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono incompatibili con l'esercizio di ogni altra carica elettiva, di ogni pubblico impiego - civile o militare, e di ogni attività professionale.

SEZIONE 52.

Il Presidente della Repubblica e i membri del Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono acquistare o prendere in locazione, né per proprio conto né per interposta persona, cose che appartengano al demanio dello Stato senza la preventiva autorizzazione del Corte costituzionale alle condizioni fissate dalla legge.

Saranno quindi tenuti, dall'entrata in carica e fino alla fine di essa, a rendere sul loro onore una dichiarazione scritta dei loro beni e della loro eredità indirizzata al Comitato dei Conti della Corte Suprema.

Essi non possono partecipare all'acquisto di forniture e all'aggiudicazione di appalti per la amministrazioni o istituzioni ricadenti nella giurisdizione dello Stato o sottoposte al suo controllo.

SEZIONE 53.

Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della Repubblica presta il seguente giuramento:

"Davanti a Dio, i Manes [spiriti] degli antenati, la Nazione e davanti al Popolo Beninese, unico detentore della sovranità;

"Io, Presidente della Repubblica, eletto secondo le leggi della Repubblica, faccio solennemente
imprecare

-Rispettare e difendere la Costituzione che il popolo beninese si è liberamente dato;

-Per adempiere fedelmente all'alto ufficio che la Nazione mi ha affidato;

- Lasciarmi guidare solo dall'interesse generale e dal rispetto dei diritti umani, per consacrare tutte le mie forze alla ricerca e alla promozione del bene comune, della pace e dell'unità nazionale;

-Preservare l'integrità del territorio nazionale;

-Per comportarmi ovunque come un fedele e leale servitore del popolo.

In caso di spergiuro, che mi sottometterò alla severità della legge."

Questo giuramento deve essere ricevuto dal Presidente della Corte Costituzionale davanti al Nazionale Assemblea e Corte Suprema.

SEZIONE 54.

Il Presidente della Repubblica è il titolare del potere esecutivo. Egli sarà il capo del Governo, e con questo titolo determinerà e condurrà la politica della Nazione.
Egli esercita il potere legale.

Avrà a sua disposizione il Servizio Civile e le Forze Armate. Sarà responsabile della Difesa Nazionale.

Nomina, previo parere consultivo dell'Assemblea Nazionale, i membri del Governo; fisserà le loro prerogative e porrà fine ai loro doveri.

I membri del governo sono responsabili nei suoi confronti.

Le funzioni dei membri del Governo sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi mandato parlamentare, con qualsiasi pubblico impiego - civile o militare, e con qualsiasi attività professionale.

Gli atti del Presidente della Repubblica diversi da quelli previsti dagli articoli 60 e 115 sono controfirmati dai Ministri incaricati della loro esecuzione.

SEZIONE 55.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri delibera obbligatoriamente su:

-Decisioni che determinano le politiche generali dello Stato:

- Fatture governative;

-Ordinanze e decreti normativi.

SEZIONE 56.

Il Presidente della Repubblica nomina tre dei sette membri del Costituzionale Corto.

Su parere del Presidente dell'Assemblea Nazionale, nomina dal Consiglio dei Ministri: il Presidente della Corte Suprema, il Presidente dell'Alta Autorità per gli Audiovisivi e le Comunicazioni e il Gran Cancelliere dell'Ordine Nazionale.

Egli nominerà parimenti dal Consiglio dei Ministri: i membri della Suprema Corte, gli Ambasciatori, gli inviati speciali, i Magistrati, i Funzionari generali e superiori, e gli alti funzionari il cui elenco sarà fissato con legge organica.

ARTICOLO 57.

Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa delle leggi in concorso con i membri dell'Assemblea Nazionale.

Provvede alla promulgazione delle leggi nei quindici giorni successivi alla loro trasmissione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Tale termine è ridotto a cinque giorni in caso di emergenza dichiarata dall'Assemblea nazionale.

Potrà, prima della scadenza di questi termini di attesa, chiedere all'Assemblea Nazionale una seconda deliberazione della legge o di alcuni dei suoi articoli. Questa seconda deliberazione non può essere rifiutata.

Se l'Assemblea Nazionale sarà al termine della sessione, questa seconda deliberazione avrà luogo automaticamente al momento della successiva sessione ordinaria.

Il voto per questa seconda deliberazione è acquisito dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea Nazionale. Se, dopo quest'ultima votazione, il Presidente della Repubblica rifiuta di promulgare la legge, la Corte costituzionale, su proposta del Presidente dell'Assemblea nazionale, dichiara esecutiva la legge se conforme alla Costituzione.

La stessa procedura di attuazione si seguirà quando, decorso il termine di quindici giorni dalla promulgazione previsto dal comma 2 del presente articolo, non c'è né promulgazione né richiesta di una seconda lettura.

SEZIONE 58.

Il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente dell'Assemblea nazionale e il Presidente della Corte costituzionale, può assumere l'iniziativa del referendum su qualsiasi questione relativa alla promozione e al rafforzamento dei diritti umani, all'integrazione subregionale o regionale e all'organizzazione dei poteri pubblici.

SEZIONE 59

Il Presidente della Repubblica provvede all'esecuzione delle leggi e garantisce che con decisioni giudiziarie.

SEZIONE 60.

Il Presidente della Repubblica ha il potere di grazia. Egli esercita tale diritto alle condizioni definite dall'articolo 130.

SEZIONE 61.

Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati speciali presso le potenze straniere; presso di lui saranno accreditati gli ambasciatori e gli inviati speciali delle potenze straniere.

SEZIONE 62.

Il Presidente della Repubblica è il Comandante Supremo delle Forze Armate.

Nomina dal Consiglio dei Ministri i membri del Consiglio Superiore della Difesa e presiede le riunioni di detto Consiglio.

La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Superiore di Difesa sono fissati con legge.

SEZIONE 63.

Il Presidente della Repubblica può, oltre alle funzioni specialistiche di difesa dell'integrità territoriale spettanti alle Forze armate, farle cooperare allo sviluppo economico della Nazione e ad ogni altro compito di pubblico interesse alle condizioni definite dalla legge.

SEZIONE 64.

Qualsiasi membro delle Forze Armate o della Pubblica Sicurezza che intenda candidarsi alla carica di Presidente della Repubblica deve preventivamente presentare le proprie dimissioni dalle Forze Armate o dalla Pubblica Sicurezza.

In tal caso, l'interessato potrà far valere i benefici dei diritti acquisiti in secondo le disposizioni di questo organismo.

SEZIONE 65.

Ogni tentativo di abbattere il regime costituzionale da parte del personale delle Forze Armate o della Pubblica Sicurezza sarà considerato inadempimento dei doveri e delitto contro la Nazione e lo Stato e sarà punito a norma di legge.

SEZIONE 66.

In caso di colpo di stato, di putsch, di aggressione da parte di mercenari o di qualsiasi azione con la forza ogni membro di un organo costituzionale ha il diritto e il dovere di proporre ricorso con qualsiasi mezzo per ristabilire la legittimità costituzionale, compreso il ricorso agli accordi esistenti di cooperazione militare o di difesa.

In queste circostanze per qualsiasi beninese disobbedire e organizzarsi per porre un freno all'autorità illegittima costituirà il più sacro dei diritti e il più imperativo di doveri.

SEZIONE 67.

Il Presidente della Repubblica non può fare appello ad alcuna forza armata o di polizia straniera perché intervenga in un conflitto interno se non nei casi previsti dall'articolo 66.

SEZIONE 68.

Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio nazionale o l'esecuzione di impegni internazionali saranno minacciate in modo serio ed immediato, e quando il regolare esercizio dei poteri politici e costituzionali sarà minacciato o interrotto; il Presidente della Repubblica, sentiti il Presidente dell'Assemblea nazionale e il Presidente della Corte costituzionale, adotta in seno al Consiglio dei ministri i provvedimenti eccezionali richiesti dalle circostanze senza i quali i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione sarebbero sospesi.

Ne informerà la Nazione con un messaggio.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sessione plenaria in sessione straordinaria.

SEZIONE 69.

Le misure adottate dovrebbero essere ispirate dall'intenzione di assicurare al pubblico e autorità costituzionali i mezzi per compiere la loro missione con il minimo ritardo.

L'Assemblea nazionale fissa il termine per i termini oltre i quali il Presidente della Repubblica non può adottare provvedimenti eccezionali.

SEZIONE 70.

Il Presidente della Repubblica può delegare ai ministri taluni suoi poteri ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 54 comma 3, 60, 61, 101, 115, 133 e 144.

SEZIONE 71.

Il Presidente della Repubblica o qualsiasi membro del suo Governo nell'esercizio del suo ufficio di governo può essere interpellato dall'Assemblea Nazionale.

A queste interpellanze risponde il Presidente della Repubblica alla presenza dell'Assemblea nazionale in persona o per mezzo di un suo ministro da lui appositamente delegato.

In tale circostanza, l'Assemblea Nazionale può presentare una risoluzione al fine di formulare raccomandazioni al Governo.

SEZIONE 72.

Il Presidente della Repubblica rivolge annualmente all'Assemblea nazionale un messaggio sullo stato della Nazione.

Può anche, in qualsiasi momento, indirizzare messaggi all'Assemblea nazionale. Questi messaggi non devono lasciare spazio ad alcun dibattito; tuttavia, possono suggerire compiti per l'Assemblea.

SEZIONE 73.

La responsabilità personale del Presidente della Repubblica è assunta in caso di alto tradimento, di offesa all'Assemblea o di offesa al suo onore e alla sua onestà.

SEZIONE 74.

Si ha alto tradimento quando il Presidente della Repubblica avrà violato il suo giuramento; essere riconosciuto autore, coautore o compiere in gravi violazioni caratterizzate dai diritti dell'uomo [Droits de l'Homme] o del trasferimento di una parte del territorio nazionale; o di un atto lesivo del mantenimento di un ambiente sano, soddisfacente, duraturo e favorevole allo sviluppo.

SEZIONE 75.

Ci sarà un attacco al suo onore e alla sua onestà in particolare quando il comportamento personale del Presidente della Repubblica sarà contrario alle buone maniere o quando sarà riconosciuto come autore, coautore o compiuto in appropriazione indebita, corruzione o arricchimento illecito.

SEZIONE 76.

Ci sarà un insulto all'Assemblea Nazionale quando, alle domande poste dal Nazionale Assemblea in materia di attività di governo, il Presidente della Repubblica non fornisce alcuna risposta entro il termine di trenta giorni.

SEZIONE 77.

Trascorso tale termine, il Presidente dell'Assemblea nazionale sottoporà la grave carenza alla Corte costituzionale per azione costituzionale.

La Corte costituzionale decide entro tre giorni. Il Presidente della Repubblica è tenuto a fornire le risposte all'Assemblea nazionale nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della presente sessione.

Trascorso tale termine, se alla decisione della Corte non è stato dato seguito dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica è messo sotto accusa davanti all'Alta Corte di Giustizia per oltraggio all'Assemblea Nazionale.

SEZIONE 78.

I fatti previsti dagli articoli 74 e 75 sono perseguiti e puniti a norma degli articoli da 136 a 138 della presente Costituzione.

TITOLO IV POTERE LEGISLATIVO

I. L'Assemblea Nazionale

SEZIONE 79.

Il Parlamento è composto da un'unica Assemblea denominata Assemblea Nazionale i cui membri hanno il titolo di Deputati.

Esercita il potere legislativo e controlla l'azione del Governo.

ARTICOLO 80.

I Deputati sono eletti a suffragio universale diretto. La durata del mandato è di quattro anni. Possono essere rieletti. Ogni Deputato sarà il rappresentante dell'intera Nazione e ogni voto obbligatorio sarà nullo.

SEZIONE 81.

La legge fisserà il numero dei membri dell'Assemblea nazionale, le condizioni di eleggibilità, le regole di incompatibilità e le condizioni alle quali provvederà ai seggi vacanti.

La Corte Costituzionale deciderà in via suprema sulla validità dell'elezione dei Deputati.

Qualsiasi membro delle Forze Armate o della Pubblica Sicurezza che intenda candidarsi alla carica di Deputato deve preventivamente presentare le proprie dimissioni dalle Forze Armate o dalla Pubblica Sicurezza.

In tal caso, l'interessato potrà far valere il beneficio dei diritti acquisiti secondo il regolamento del proprio ente.

SEZIONE 82.

L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente assistito da uno Staff dell'Ufficio. Essi saranno eletti per la durata della Legislatura alle condizioni fissate dal Regolamento di detta Assemblea.

Quando assumerà l'interim del Presidente della Repubblica alle condizioni previsto dall'articolo 50 della presente Costituzione, il Presidente dell'Assemblea nazionale è sostituito nelle sue funzioni secondo il Regolamento interno dell'Assemblea.

SEZIONE 83.

In caso di vacanza della Presidenza dell'Assemblea Nazionale per decesso, dimissioni o altro altra causa, l'Assemblea elegge il nuovo Presidente entro i quindici giorni successivi alla vacanza se è riunita; in caso contrario, si riunisce in seduta plenaria alle condizioni fissate dal proprio Regolamento.

In caso di necessità, si provvede alla sostituzione di altri membri del Personale dell'Ufficio secondo quanto previsto dal Regolamento di detta Assemblea.

SEZIONE 84.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale deve rendere conto all'Assemblea Nazionale della sua gestione e della sua attività e deve fornirle tutte le spiegazioni che gli vengano richieste.

Ogni Deputato può rivolgere al Presidente dell'Assemblea interrogazioni scritte od orali sul suo conto attività e la sua gestione.

L'Assemblea nazionale può istituire una commissione d'inchiesta incaricata di riferirle dettagliatamente.

Secondo i termini della presente relazione, l'Assemblea Nazionale può chiedere le dimissioni del suo Presidente a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Raggiunto tale quorum, il Presidente dell'Assemblea decade automaticamente dall'incarico, pur conservando il titolo di Deputato.

L'Assemblea Nazionale procede entro il termine di quindici giorni all'elezione di un nuovo Presidente.

SEZIONE 85.

Qualora all'apertura di una seduta non sia raggiunto il quorum della metà più uno dei membri che compongono l'Assemblea Nazionale, la seduta è rinviata al terzo giorno successivo. Le deliberazioni saranno allora valide qualunque sia il quorum.

SEZIONE 86.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide solo se si svolgono nel luogo abituale delle adunanze, salvo caso fortuito debitamente accertato dalla Corte Costituzionale.

L'intero resoconto dei dibattiti dell'Assemblea Nazionale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

SEZIONE 87.

L'Assemblea delibera di diritto in due sessioni straordinarie all'anno.

La prima sessione si apre nella prima quindicina del mese di aprile.

La seconda sessione si apre nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Ciascuna delle sessioni non può superare i tre mesi.

SEZIONE 88.

L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta straordinaria dal suo Presidente con apposito ordine del giorno su richiesta del Presidente della Repubblica o a maggioranza assoluta dei presenti Deputati.

La durata di una sessione straordinaria non può superare i quindici giorni. L'Assemblea nazionale può sciogliersi non appena l'ordine del giorno è esaurito.

SEZIONE 89.

I lavori dell'Assemblea Nazionale si svolgono secondo il Regolamento interno che essa adotta in conformità con la Costituzione.

Il regolamento interno determina:

- La composizione, le regole di funzionamento dell'Ufficio, nonché i poteri e le prerogative del suo Presidente;

- il numero, le modalità di designazione, la composizione, il ruolo e la competenza delle sue commissioni permanenti, nonché di quelle speciali e temporanee;

- La creazione di commissioni parlamentari d'inchiesta nell'ambito del controllo di azione governativa;

- L'organizzazione dei servizi amministrativi diretti da un Segretario generale amministrativo posto sotto l'autorità del Presidente dell'Assemblea nazionale;

- Le regole di disciplina dei Deputati durante le sedute dell'Assemblea;

- Le diverse modalità di votazione, con esclusione di quelle espressamente previste dal presente Costituzione.

SEZIONE 90.

I membri dell'Assemblea nazionale godono dell'immunità parlamentare. Di conseguenza, nessun Deputato può essere seguito, perquisito, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti da lui emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Un Deputato può, durante la durata delle sedute, essere seguito o arrestato in sede penale o materia correzionale solo con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, salvo in caso di reato flagrante.

Un Deputato fuori sessione può essere arrestato solo con l'autorizzazione dell'Ufficio dell'Assemblea Nazionale, salvo il caso di flagranza, di azioni legali autorizzate o di condanna definitiva.

La detenzione o l'inseguimento di un deputato sono sospesi se l'Assemblea nazionale lo richiede per votazione a maggioranza dei due terzi.

SEZIONE 91.

I deputati riscuotono gli stipendi parlamentari che sono fissati dalla legge.

SEZIONE 92.

Il Deputato nominato ad un incarico ministeriale perde automaticamente il mandato parlamentare. Le condizioni per la sua sostituzione sono fissate dalla legge.

SEZIONE 93.

Il diritto di voto dei Deputati è personale. Il regolamento interno dell'Assemblea nazionale può autorizzare in casi eccezionali la delega di voto. In tal caso nessuno può ricevere la delega per più di un mandato.

Il Rapporti tra l'Assemblea e il Governo

SEZIONE 94.

L'Assemblea Nazionale informa il Presidente della Repubblica dell'ordine del giorno delle sue sessioni e di quelle delle sue commissioni.

SEZIONE 95.

I membri del Governo hanno accesso alle sessioni dell'Assemblea Nazionale. Essi sono ascoltati su domanda di un Deputato, di una commissione o su loro domanda.

Possono essere assistiti da esperti.

SEZIONE 96.

L'Assemblea nazionale approva la legge e approva le tasse.

SEZIONE 97.

La legge è approvata dall'Assemblea nazionale a maggioranza semplice. Tuttavia, i progetti di legge ai quali la presente Costituzione conferirà carattere di legge organica saranno approvati e modificati alle seguenti condizioni:

-La proposta o il progetto sarà sottoposto alla deliberazione e al voto dell'Assemblea solo decorso il termine di quindici giorni dal suo deposito presso l'Ufficio

Assemblaggio;

-Il testo può essere adottato solo dalla maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea;

-Le leggi organiche possono essere promulgate solo dopo che la Corte Costituzionale ne abbia dichiarato la conformità alla Costituzione.

SEZIONE 98.

Sotto il dominio della legge sono le norme riguardanti:

-Cittadinanza, diritti civili e le garanzie fondamentali concesse ai cittadini per l'esercizio delle loro libertà pubbliche; i vincoli imposti, nell'interesse della difesa nazionale e della pubblica sicurezza, ai cittadini nella loro persona e nella loro proprietà;

-Cittadinanza, stato e competenza giuridica delle persone, regime patrimoniale tra coniugi, successioni e donazioni;

-La procedura secondo la quale le leggi consuetudinarie devono essere trascritte e messe in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;

-La determinazione dei reati e degli illeciti nonché delle sanzioni a cui saranno applicabili loro;

-Amnistia;

-L'organizzazione dei tribunali di tutte le classi e la procedura seguita davanti a questi tribunali; tè creazione di nuove classi di tribunali; la disciplina della magistratura, degli uffici ministeriali e degli ausiliari giudiziari;

-La base imponibile, le aliquote e le modalità di riscossione dei tributi di ogni natura;

-Il sistema per l'emissione di moneta;

-Il sistema elettorale del Presidente della Repubblica, dei membri dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee locali;

-La creazione di categorie di enti pubblici [ossia enti autonomi investiti di pubblici incarichi e regolati dal diritto pubblico -forniti];

-Il Diritto Generale dei Pubblici Uffici;

-La Legge sul Personale Militare, sulle Forze di Pubblica Sicurezza e sugli Assimili [cioè i non combattenti in ordine con i combattenti -forniti];

-L'organizzazione generale dell'Amministrazione;

-L'organizzazione territoriale, la creazione e la modifica di amministrative

Circoscrizioni [cioè distretti] nonché il contributo delle circoscrizioni elettorali;

-Lo stato d'assedio e lo stato di emergenza.

La legge determina i principi fondamentali:

-Dell'organizzazione della difesa nazionale;

-della libera amministrazione delle unità territoriali, delle loro competenze e delle loro risorse;

-Di insegnamento e di ricerca scientifica;

-Del sistema della proprietà, delle leggi immobiliari e delle obbligazioni civili e commerciali;

-della nazionalizzazione e denazionalizzazione delle imprese e del trasferimento della proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato;

-Del diritto del lavoro, della previdenza sociale, del diritto di organizzazione sindacale e del diritto di sciopero;

-Del trasferimento dei diritti e della gestione del demanio;

-Del sistema mutualistico e delle casse di risparmio e prestito;

-Dell'organizzazione della produzione;

-Della protezione dell'ambiente e della conservazione delle risorse naturali;

-Del sistema di trasporto e di telecomunicazioni;

-Del sistema penale.

SEZIONE 99.

Le leggi finanziarie determinano le entrate e le uscite dello Stato.

Le leggi di liquidazione controlleranno l'esecuzione delle leggi finanziarie, con riserva di ulteriore verifica dei conti della Nazione da parte della Chambre des Comptes della Corte Suprema.

Le leggi per l'attuazione di un programma fissano gli obiettivi dell'azione economica e sociale dello Stato.

SEZIONE 100.

Le questioni diverse da quelle che rientrano nel dominio della legge hanno natura regolamentare.

I testi delle procedure legislative pervenuti in materia prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione possono essere modificati con decreto adottato previo parere della Corte costituzionale.

SEZIONE 101.

La dichiarazione di guerra sarà autorizzata dall'Assemblea Nazionale.

Quando, a seguito di circostanze eccezionali, l'Assemblea nazionale non può riunirsi sollecitamente, la decisione di dichiarazione di guerra è presa davanti al Consiglio dei ministri dal Presidente della Repubblica che ne informa immediatamente la nazione.

Lo stato d'assedio e lo stato di emergenza sono decretati dal Consiglio dei ministri, dopo il parere dell'Assemblea nazionale.

La proroga dello stato d'assedio o dello stato di emergenza oltre i quindici giorni può essere prorogata

La proroga dello stato d'assedio o dello stato di emergenza oltre i quindici giorni può essere prorogata autorizzato solo dall'Assemblea nazionale.

Quando l'Assemblea nazionale non sia stata chiamata a deliberare, nessuno stato d'assedio o di emergenza può essere decretato senza la sua autorizzazione nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore di un precedente stato d'assedio o di emergenza.

SEZIONE 102.

Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma, chiedere all'Assemblea Nazionale di votare uno statuto che lo autorizzi ad emanare con editto, per un periodo di tempo limitato, provvedimenti che sono normalmente di competenza dello statuto. Questa autorizzazione può essere concessa solo dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale.

Gli editti sono emanati dal Consiglio dei ministri, sentito il parere della Corte costituzionale. Entrano in vigore con la loro pubblicazione, ma perdono di efficacia se il disegno di legge di ratifica non è stato presentato all'Assemblea prima della data fissata dalla delega.

Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, gli editti possono essere modificati solo per legge nelle loro disposizioni che sono nel diritto legislativo. dominio.

SEZIONE 103.

I Deputati hanno diritto di emendamento.

SEZIONE 104.

Le risoluzioni, i disegni di legge e gli emendamenti che non sono di competenza della legge saranno inammissibile.

L'inammissibilità è pronunciata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dopo debita deliberazione dell'Ufficio [dell'Assemblea Nazionale].

Qualora risulti che la proposta o la modifica sarebbero contrarie ad una delega concessa in forza dell'articolo 102 della presente Costituzione, il Governo può opporsi alla inammissibilità.

In caso di controversia sui commi 1 e 3 del presente articolo, la Corte Costituzionale, su richiesta del Presidente dell'Assemblea Nazionale o del Governo, decide entro il termine di otto giorni.

SEZIONE 105.

L'instaurazione dei disegni di legge spetta contemporaneamente al Presidente della Repubblica e al membri dell'Assemblea nazionale.

I disegni di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previo parere motivato della Suprema Corte, richiesto ai sensi dell'articolo 132 della presente Costituzione, e depositati presso l'Ufficio dell'Assemblea Nazionale.

I progetti di legge e progetti di legge sono trasmessi, prima della deliberazione in seduta plenaria, all'apposita commissione dell'Assemblea nazionale per l'esame.

Il progetto di bilancio dell'Assemblea nazionale non può essere esaminato in commissione o in seduta plenaria senza essere stato preventivamente presentato all'Ufficio dell'Assemblea stessa.

SEZIONE 106.

La discussione dei disegni di legge è incentrata sul testo presentato dalla commissione. Quest'ultimo, su richiesta del Governo, deve portare a conoscenza dell'Assemblea Nazionale il

punti sui quali vi è disaccordo con il Governo.

SEZIONE 107.

Le delibere e gli emendamenti dei Deputati non sono ammissibili quando la loro adozione comporti o la diminuzione delle risorse pubbliche o la creazione o l'aumento di un onere pubblico, a meno che non siano accompagnati da una proposta di aumento delle entrate o di risparmi equivalenti.

SEZIONE 108.

I Deputati possono, con votazione a maggioranza dei tre quarti, decidere di sottoporre qualsiasi questione ad a referendum.

SEZIONE 109.

L'Assemblea Nazionale vota il disegno di legge sugli stanziamenti alle condizioni stabilite dalla legge. L'Assemblea nazionale presenta un disegno di legge sugli stanziamenti almeno una settimana prima dell'apertura della sessione di ottobre. Il disegno di legge degli stanziamenti deve prevedere le entrate necessarie alla piena copertura delle spese.

SEZIONE 110.

L'Assemblea Nazionale vota il pareggio di bilancio. Se l'Assemblea nazionale non si è pronunciata entro il 31 dicembre, le disposizioni del disegno di legge sugli stanziamenti possono essere applicate con decreto.

Il Governo sottopone la questione per la ratifica all'Assemblea nazionale convocata in sessione straordinaria entro il termine di quindici giorni.

Se l'Assemblea nazionale non vota il bilancio al termine di questa sessione straordinaria, il bilancio è stabilito definitivamente con decreto.

SEZIONE 111.

Se il disegno di legge di stanziamenti non può essere emanato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente della Repubblica richiede immediatamente all'Assemblea nazionale l'autorizzazione a gestire temporaneamente le entrate e le uscite dello Stato mediante "douziemes provvisori".

SEZIONE 112.

L'Assemblea Nazionale regola i conti della Nazione secondo le modalità previste dalla legge finanziaria organica.

In questo sforzo sarà assistito dalla Chambre des Comptes della Corte Suprema che incaricherà di tutte le indagini e gli studi relativi alla gestione delle entrate e delle spese pubbliche sia della gestione del tesoro nazionale, delle comunità territoriali, sia delle amministrazioni o istituzioni dipendenti dallo Stato o sottoposte a il suo controllo.

SEZIONE 113.

Il Governo sarà obbligato a fornire all'Assemblea Nazionale tutte le spiegazioni che le saranno richieste circa la sua gestione e le sue attività.

I mezzi di informazione e di controllo dell'Assemblea delle Nazioni sull'azione di governo saranno:

-L'interpellanza ai sensi dell'articolo 71;

-L'interrogazione scritta;

-L'interrogazione orale con o senza dibattito, e non seguita da votazione;

-La commissione parlamentare d'inchiesta.

Questi mezzi devono essere esercitati alle condizioni stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea nazionale.

TITOLO V LA CORTE COSTITUZIONALE

SEZIONE 114.

La Corte costituzionale è la massima giurisdizione dello Stato in materia costituzionale.

Egli sarà il giudice della costituzionalità della legge e garantirà i diritti umani fondamentali e le libertà pubbliche. È l'organismo di regolamentazione del funzionamento delle istituzioni e dell'attività delle autorità pubbliche.

SEZIONE 115.

La Corte Costituzionale è composta da sette membri, quattro dei quali nominati dall'Ufficio dell'Assemblea Nazionale e tre dal Presidente della Repubblica per un mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta. Nessun membro della Corte costituzionale può restare in carica per più di dieci anni.

Per poter essere membro della Corte Costituzionale, oltre alla condizione di professionista competenza, bisogna avere buoni costumi e grande onestà.

La Corte costituzionale comprende:

-tre magistrati con almeno quindici anni di esperienza, due dei quali nominati dall'Ufficio dell'Assemblea Nazionale e uno dal Presidente della Repubblica;

-Due giuristi, professori o praticanti di alto livello con almeno quindici anni di esperienza, uno nominato dall'Ufficio dell'Assemblea Nazionale e l'altro dal Presidente della Repubblica.

-Due persone di grande reputazione professionale, nominate una dall'Ufficio dell'Assemblea Nazionale e l'altra dal Presidente della Repubblica.

I membri della Corte costituzionale sono inamovibili per la durata del loro mandato. Essi non possono essere perseguiti o arrestati senza l'autorizzazione della Corte Costituzionale e dell'Ufficio della Corte Suprema riuniti in seduta comune, salvo in caso di reato flagrante. In questi casi la questione deve essere deferita al Presidente della Corte Costituzionale e al Presidente della Corte Suprema immediatamente e al massimo entro quarantotto ore.

Le funzioni di membro della Corte costituzionale sono incompatibili con la carica di a membro del Governo, con l'esercizio di qualsiasi mandato elettivo, con ogni pubblico impiego - civile o militare, con qualsiasi altra attività professionale nonché con qualsiasi ufficio di rappresentanza nazionale salvo l'ipotesi prevista dall'articolo 50 comma 3.

Una legge organica determina l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, il procedura seguita dinanzi ad esso, in particolare i termini per i ricorsi dinanzi ad esso nonché le immunità e il regolamento disciplinare dei suoi membri.

SEZIONE 116.

Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto dai suoi pari tra i magistrati ei giuristi membri della Corte per un periodo di cinque anni.

SEZIONE 117.

SEZIONE 117.

La Corte costituzionale

Regola obbligatoriamente su:

- La costituzionalità delle leggi organiche e delle leggi in genere prima della loro promulgazione;
- Il regolamento interno dell'Assemblea nazionale, dell'Alta autorità degli audiovisivi e Comunicazioni, e del Consiglio Economico e Sociale prima della loro applicazione in ordine alla loro conformità alla Costituzione;
- La costituzionalità delle leggi e degli atti normativi ritenuti lesivi dei diritti umani fondamentali e delle libertà pubbliche, e in generale della violazione dei diritti della persona;
- I conflitti di prerogative tra le istituzioni dello Stato.
- Vigilare sulla regolarità dell'elezione del Presidente della Repubblica; esamina le obiezioni; pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente riscontrate e proclamare i risultati delle votazioni; pronunciarsi sulla regolarità del referendum e proclamarne i risultati;
- regolamentare, nei casi impugnati, sulla regolarità delle elezioni legislative;
- Costituiscono la parte legale dell'Alta Corte di Giustizia ad eccezione del suo Presidente.

SEZIONE 118.

Essa è parimenti competente a pronunciarsi sulle situazioni previste dagli articoli 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 e 147.

SEZIONE 119.

Il presidente della Corte costituzionale è competente a:

- Ascolta il giuramento del Presidente della Repubblica nelle situazioni previste dagli articoli 58 e 68;
- Stabilizzare il periodo interinale del Presidente della Repubblica nella situazione prevista dall'articolo 50 comma 3.

SEZIONE 120.

La Corte Costituzionale deve pronunciarsi entro il termine di quindici giorni dalla presa di conoscenza di un testo di disegno di legge o di denuncia di violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà pubbliche. Tuttavia, su richiesta del governo, in caso di emergenza, questo periodo è ridotto a otto giorni. In tal caso, il deferimento della questione alla Corte costituzionale sospende il termine per la promulgazione della legge.

SEZIONE 121.

La Corte Costituzionale, su richiesta del Presidente della Repubblica o di qualsiasi membro dell'Assemblea Nazionale, si pronuncia sulla costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione.

Si pronuncia d'ufficio sulla costituzionalità delle leggi e di ogni testo normativo ritenuto lesivo dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà pubbliche. Deciderà più in generale sulle violazioni dei diritti della persona e alla sua decisione deve pervenire entro il termine di otto giorni.

SEZIONE 122.

Qualsiasi cittadino può proporre reclamo alla Corte Costituzionale circa la costituzionalità delle leggi sia direttamente sia mediante il procedimento dell'eccezione di incostituzionalità invocata

in una questione che lo riguarda davanti a un tribunale. Questa deve concedere la sospensione fino alla decisione della Corte Costituzionale che deve pervenire entro il termine di trenta giorni.

SEZIONE 123.

Le leggi organiche prima della loro promulgazione; i regolamenti interni dell'Assemblea nazionale, dell'Alta autorità degli audiovisivi e delle comunicazioni e del Consiglio economico e sociale prima della loro entrata in vigore devono essere sottoposti alla Corte costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione.

SEZIONE 124.

Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata o applicata.

La decisione della Corte costituzionale non è soggetta ad alcun ricorso.

Saranno imperativi per le autorità pubbliche e per tutti i civili, militari e giurisdizionali autorità.

TITOLO VI POTERE GIUDIZIARIO

SEZIONE 125.

Il potere giudiziario è indipendente dal potere legislativo e dal potere esecutivo.

Sarà esercitato dalla Corte Suprema e dalle Corti e Tribunali creati in conformità con la presente Costituzione.

SEZIONE 126.

La giustizia sarà resa in nome del popolo beninese.

I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti solo all'autorità della legge. I magistrati in carica sono inamovibili.

SEZIONE 127.

Il Presidente della Repubblica è garante dell'indipendenza della giustizia.

Egli è assistito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

SEZIONE 128.

Il Consiglio Superiore dei Magistrati funge da Consiglio Disciplinare dei Magistrati.

La composizione, le prerogative, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura sono fissati con legge organica.

SEZIONE 129.

I Magistrati sono nominati dal Presidente della Repubblica, su istanza della Guardia dei Sigilli, dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Giudiziario.

SEZIONE 130.

Il Consiglio Superiore della Magistratura studierà gli atti per la grazia e provvederà

le ha trasmesse con parere motivato al Presidente della Repubblica.

I.LA CORTE SUPREMA

SEZIONE 131.

La Corte Suprema è la massima giurisdizione dello Stato in materia amministrativa e giudiziaria e di gestione dei conti dello Stato.

Egli sarà parimenti competente in ciò che concerne le questioni controverse nelle elezioni amministrative.

Le decisioni della Corte Suprema non sono soggette ad alcun appello.

Saranno imperativi sul potere esecutivo, sul potere legislativo, così come su tutti i tribunali.

SEZIONE 132.

La Corte Suprema sarà consultata dal Governo più in generale in tutte le questioni amministrative e giurisdizionali.

Può, su richiesta del Capo dello Stato, essere incaricata della redazione e della modifica di tutti i testi legislativi e regolamentari prima del loro esame da parte dell'Assemblea Nazionale.

SEZIONE 133.

Il Presidente della Suprema Corte è nominato per un quinquennio dal Presidente della Repubblica tra i magistrati e giuristi di alto livello aventi almeno quindici anni di esperienza professionale, su proposta del Presidente dell'Assemblea nazionale e con decreto del Consiglio dei ministri.

Egli è inamovibile per tutta la durata del suo mandato, rinnovabile una sola volta.

Le funzioni del Presidente della Suprema Corte sono incompatibili con la qualifica di un membro del Governo, con l'esercizio di qualsiasi mandato elettivo, con qualsiasi impiego pubblico-civile o militare, con qualsiasi altra attività professionale, nonché con qualsiasi ufficio di rappresentanza nazionale.

SEZIONE 134.

I Presidenti di Camera e i suoi Consiglieri sono nominati tra i Magistrati e giuristi di alto rango aventi almeno quindici anni di esperienza professionale da decreto adottato in Consiglio dei ministri dal Presidente della Repubblica, su mozione del Presidente della Suprema Corte e sentito il parere del Consiglio Superiore della Magistratura.

La legge determinerà lo status dei Magistrati della Corte Suprema.

II. L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA.

SEZIONE 135.

L'Alta Corte di Giustizia è composta da membri della Corte Costituzionale, ad eccezione del suo Presidente, e da sei Deputati eletti dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Presidente della Corte Suprema.

L'Alta Corte elegge al suo interno il suo Presidente.

Una legge organica fisserà le regole del suo funzionamento e la procedura da seguire dinanzi ad essa.

SEZIONE 136.

L'Alta Corte di Giustizia è competente a giudicare il Presidente della Repubblica e i membri del Governo per palesi accuse di alto tradimento, di infrazioni commessi nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, nonché giudicare i loro adempimenti in caso di complotto contro la sicurezza dello Stato.

I tribunali ordinari restano competenti per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni e dei quali sono penalmente responsabili.

SEZIONE 137.

L'Alta Corte di Giustizia è vincolata dalla definizione dei reati e dalla determinazione delle pene risultanti dalle leggi penali in vigore al momento degli atti.

La decisione di procedere dopo l'incriminazione del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo è votata a maggioranza dei due terzi dei Deputati che compongono l'Assemblea Nazionale secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'Assemblea Nazionale. L'indagine sarà condotta dai magistrati di la Camera d'Accusa della Corte d'Appello competente per l'ubicazione della sede dell'Assemblea Nazionale.

SEZIONE 138.

Il Presidente della Repubblica e i membri del governo sono sospesi dalle loro funzioni in caso di imputazione per alto tradimento, oltraggio all'Assemblea nazionale e ogni offesa all'onore e all'onestà. In caso di condanna decadono dall'ufficio.

TITOLO VII IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

SEZIONE 139.

Il Consiglio Economico e Sociale esprime il proprio parere sui disegni di legge, ordinanze o decreti, nonché sui disegni di legge privati che gli vengono presentati.

I progetti di legge di programma a carattere economico o sociale devono essere obbligatoriamente sottoposti ad essa per parere.

Il Presidente della Repubblica può consultare il Consiglio Economico e Sociale su qualsiasi problema di carattere economico, sociale, culturale, scientifico e tecnico.

Il Consiglio Economico e Sociale può, di propria iniziativa, sotto forma di raccomandazione, richiamare l'attenzione dell'Assemblea Nazionale e del Governo sulle riforme della ordine economico e sociale che gli appaiono conformi o contrari all'interesse generale.

Su domanda del Governo, il Consiglio Economico e Sociale designa uno dei suoi membri per presentare alle Commissioni dell'Assemblea Nazionale il parere del Consiglio sui disegni di legge del Governo o privati che gli siano stati sottoposti.

SEZIONE 140.

Il Consiglio Economico e Sociale elegge al suo interno il suo Presidente ei suoi membri Ufficio.

La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Economico e Sociale sono fissati con legge organica.

SEZIONE 141.

I membri del Consiglio Economico e Sociale percepiscono il compenso per la sessione e le indennità di viaggio.

L'ammontare di tale compenso sarà fissato con decreto del Consiglio dei ministri.

TITOLO VIII L'ALTA AUTORITA' DEGLI AUDIOVISIVI E DELLE COMUNICAZIONI.

SEZIONE 142.

L'Alto Commissariato degli Audiovisivi e delle Comunicazioni avrà come missione di garantire ed assicurare la libertà e la tutela della stampa, nonché di tutti i mezzi di comunicazione di massa rispetto alla legge.

Vigilerà sulla deontologia in materia di informazione e sull'equo accesso dei partiti politici, delle associazioni e dei cittadini ai mezzi ufficiali di informazione e di comunicazione.

SEZIONE 143.

Il Presidente dell'Alta Autorità per gli audiovisivi e le comunicazioni è nominato, sentito il Presidente dell'Assemblea nazionale, con decreto del Consiglio dei ministri.

La composizione, le prerogative, l'organizzazione e il funzionamento dell'Alta Autorità per gli Audiovisivi e le Comunicazioni sono fissati con legge organica.

TITOLO IX TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI

SEZIONE 144.

Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati e gli accordi internazionali.

SEZIONE 145.

Pace, trattati o accordi relativi all'organizzazione internazionale, quelli che interessano le finanze dello Stato, quelli che modificano le leggi interne dello Stato, quelli che consentono il trasferimento, lo scambio o l'aggiunta di territorio possono essere ratificati solo in conformità con una legge.

Nessun trasferimento, scambio o aggiunta di territorio sarà valido senza il consenso delle popolazioni interessate.

SEZIONE 146.

Se la Corte costituzionale, su proposta del Presidente della Repubblica o del Presidente dell'Assemblea nazionale, avrà deciso che un obbligo internazionale ammette una clausola contraria alla Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica può avvenire solo dopo la revisione della Costituzione.

SEZIONE 147.

I trattati o gli accordi legittimamente ratificati hanno, all'atto della loro pubblicazione, un'autorità superiore a quella delle leggi, fermo restando che ogni accordo o trattato nella sua applicazione da parte dell'altra parte.

SEZIONE 148.

La Repubblica del Benin può concludere con altri Stati accordi di cooperazione o di

associazione basata sui principi di uguaglianza, di mutuo rispetto della sovranità, di reciprocità vantaggi e della dignità nazionale.

SEZIONE 149.

La Repubblica del Benin, desiderosa di realizzare l'unità africana, può concludere qualsiasi accordo di integrazione subregionale o regionale ai sensi dell'articolo 145.

TITOLO X UNITÀ TERRITORIALI

SEZIONE 150.

Le unità territoriali della Repubblica sono create con legge.

SEZIONE 151.

Queste unità si amministrano liberamente mediante consigli eletti e alle condizioni previste dalla legge.

SEZIONE 152.

Nessuna spesa per la sovranità dello Stato sarà imputata al loro bilancio.

SEZIONE 153.

Lo Stato vigila sullo sviluppo armonioso di tutte le unità territoriali basato sulla solidarietà nazionale, sulle potenzialità regionali e sull'equilibrio interregionale.

TITOLO XI REVISIONE

SEZIONE 154.

L'iniziativa per la revisione della Costituzione spetta contemporaneamente al Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e ai membri della Assemblea nazionale.

Per essere presa in considerazione, la bozza o proposta di revisione deve essere votata dalla maggioranza dei tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea Nazionale.

SEZIONE 155.

La revisione sarà deliberata solo dopo essere stata approvata mediante referendum, a meno che il progetto o la proposta in questione non sia stata approvata dalla maggioranza dei quattro quinti dei componenti l'Assemblea.

SEZIONE 156.

Nessuna procedura di revisione può essere istituita o continuata quando pregiudichi l'integrità del territorio.

La forma di governo repubblicana e la laicità dello Stato non possono essere oggetto di revisione.

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

SEZIONE 157.

SEZIONE 157.

La presente Costituzione deve essere promulgata entro otto giorni dalla sua adozione nel referendum.

Il Presidente della Repubblica deve insediarsi; l'Assemblea nazionale deve approvare al più tardi il 1 aprile 1991.

Il Consiglio superiore della Repubblica e il Governo di transizione continueranno ad esercitare le loro funzioni fino all'istituzione dei nuovi organi.

Il giuramento del Presidente della Repubblica è ricevuto dal Presidente del Consiglio superiore della Repubblica in Assemblea plenaria.

L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente del Consiglio Superiore della Repubblica alla presenza dei membri di detto Consiglio.

SEZIONE 158.

La legislazione in vigore in Benin fino all'insediamento delle nuove istituzioni rimarrà applicabile salvo l'intervento di nuovi testi nei quali non vi sia nulla di contrario alla presente Costituzione.

SEZIONE 159.

La presente Costituzione sarà sottoposta a referendum.

Le modalità necessarie per la sua applicazione saranno l'obiettivo, sia con leggi votate dal Consiglio superiore della Repubblica, sia con decreti emanati dal Consiglio dei ministri.

Le prerogative trasferite dalla presente Costituzione alla Corte costituzionale sono esercitate dall'Alta Corte della Repubblica fino all'insediamento dei nuovi organi.

SEZIONE 160.

La presente legge sarà applicata come la Costituzione della Repubblica del Benin.

Fatto a Cotonou, 11 dicembre 1990

Dal Presidente della Repubblica,
Capo di Stato, Mathieu Kerekou

Il primo ministro
Capo del governo
Niceforo Soglo

Il Ministro della Giustizia
e della Legislazione
Yves Yehoussi